



COMUNE DI MARLIANA
PROVINCIA DI PISTOIA

Ordinanza n° 36
del 02.07.2013

OGGETTO: modalità di detenzione e conduzione dei cani.

IL SINDACO

Considerato che l'inadeguata custodia e conduzione di un cane può costituire pericolo per la salute, l'igiene, e la sicurezza pubblica e l'incolumità dell'animale stesso;

Ravvisato altresì che pervengono numerose segnalazioni da parte di cittadini che lamentano inconvenienti di natura igienico-sanitaria derivanti da numerose deiezioni di cani lungo marciapiedi, strade, piazze e parchi pubblici in quanto lasciati liberi, ovvero accompagnati dai proprietari in luoghi aperti al pubblico per espletare i propri bisogni fisiologici, senza che poi questi ultimi provvedano alla rimozione delle feci;

Constatato inoltre che è purtroppo tuttora molto diffuso il malvezzo da parte dei detentori di cani di lasciarli abbaiare anche per ore, disturbando, soprattutto in orari notturni, il riposo delle persone;

Ritenuto pertanto la necessità di adottare, in attesa dell'emanazione di una disciplina organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della sicurezza, igiene, salute e quiete pubblica tutti i provvedimenti necessari a tutela della popolazione, mediante l'emanazione di un unico atto, anche al fine di dare maggiore informazione alla cittadinanza circa le norme di legge e le prescrizioni vigenti per la corretta custodia e gestione dei cani nel territorio comunale;

Vista la legge 14/08/1991, n° 281, "legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo", in particolare l'art. 1, ... *lo stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo e animale;*

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/1954 n° 320;

Visto l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n° 833;

Visti gli articoli 672 e 727 del C. p.;

Vista la Legge Regionale Toscana n° 59 del 20/10/2009;

Visto il D.P.G.R.T. n° 38/R del 04/08/2011;

Vista la Legge 689/1981;

Visti gli articoli 7/bis e 50 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 (TUEL) e successive modifiche;

O R D I N A

1. ai proprietari e detentori di cani di:

- a) provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina presso il Servizio ASL;**
- b) provvedere affinché al cane sia apposto il codice di riconoscimento (microchip) entro il sessantesimo giorno dalla nascita;**
- a) di utilizzare sempre un guinzaglio avente lunghezza non superiore a 1,5 metri quando il cane si trova nella pubblica via o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico;**
- b) applicare la museruola e il guinzaglio avente lunghezza non superiore a 1,5 metri ai cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblici;**
- c) evitare tassativamente che possano vagare incustoditi in aree pubbliche o aperte al pubblico;**
- d) evitare che possano recare disturbo alla pubblica quiete dalle ore 22:00 alle ore 08:00.**

2. Chiunque posseda o detenga cani ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi e comunque deve assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

3. I proprietari e i detentori di cani devono evitare tassativamente che gli escrementi prodotti dagli stessi rimangano abbandonati in luogo pubblico o aperto al pubblico.

4. Gli obblighi di cui al comma 1. del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida, ovvero per i cani appartenenti alle Forze dell'ordine o specificatamente addestrati per gli usi di Protezione Civile.

SANZIONI

Per quanto non previsto da specifiche disposizioni di Legge, (vedasi in particolare l'art. 672 C.P.; la Legge Regionale Toscana n° 59 del 20/10/2009; il regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/1954 n° 320), alle violazioni delle prescrizioni impartite dalla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00 secondo le procedure stabilite dalla Legge 689/1981.

SANZIONI ACCESSORIE

Nei casi di comprovata necessità, al verificarsi di reiterazione delle violazioni, gli organi di vigilanza, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, procedono al sequestro dell'animale e al ricovero dello stesso presso strutture pubbliche o private convenzionate e ogni onere di custodia e mantenimento dello stesso sarà posto, con rivalsa di spese, a carico del proprietario.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

1. Sono revocate tutte le precedenti ordinanze emesse da questo Comune in materia.
2. La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed è comunque sempre visibile e disponibile sul sito Internet del Comune.
3. L'Ufficio di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
4. A norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, avverso la presente ordinanza, in applicazione alla Legge 1034/1971, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della Legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure potrà presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.



IL SINDACO
(Marco Traversari)